

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-774 del 17/02/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla ELEY s.r.l. per impianto destinato ad attività di produzione e commercializzazione prodotti cosmetici ubicato in Via Di Vittorio n.11, Comune di Granarolo dell'Emilia (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2021-798 del 17/02/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciassette FEBBRAIO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla ELEY s.r.l. per impianto destinato ad attività di produzione e commercializzazione prodotti cosmetici ubicato in Via Di Vittorio n.11, Comune di Granarolo dell'Emilia (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ELEY s.r.l. per l'impianto destinato ad attività di produzione e commercializzazione prodotti cosmetici sito a Granarolo dell'Emilia, in via Di Vittorio n.11, c.a.p. 40057, Loc. Cadriano, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, domestiche e acque meteoriche di dilavamento. Soggetto competente Comune di Granarolo dell'Emilia;
 - b) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

c) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Granarolo dell'Emilia.

- 2) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B e C al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 3) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
- 4) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
- 5) Obbliga la ELEY s.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
- 6) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 7) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 8) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La ELEY s.r.l., C.F. e P.IVA 02084561204, con sede legale a Granarolo dell'Emilia, in via Di Vittorio n.11, c.a.p. 40057, Loc. Cadriano, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Maurizio Zamboni, in qualità di procuratore speciale di ELEY s.r.l. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. Terre di Pianura in data 8/6/2020 al prot. n. 8750 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. Terre di Pianura, con propria nota del 9/6/2020, acquisita agli atti di Arpae con prot. 82813 del 9/6/2020 e confluito nella **Pratica Sinadoc 18117/2020**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 110364 del 30/7/2020, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 107874 del 27/7/2020, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al S.U.A.P. Terre di Pianura il parere favorevole per la matrice impatto acustico.
- Hera S.p.A. con propria nota prot. 73422 del 1/9/2020, atti Arpae di Arpae con prot. 125604 del 2/9/2020, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. Terre di Pianura il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il Comune di Granarolo con propria nota prot. 21190 del 1/12/2020 agli atti di Arpae con prot. 174384 del 1/12/2020, ha trasmesso il parere comunale favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto, unitamente al nulla osta acustico.

- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 296 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue industriali, domestiche e acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura pari a € 0 (art. 8 del Tariffario Arpae).

All.B – emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296;

All.C – impatto acustico (quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune – Soggetto competente in materia di impatto acustico).

Bologna, data di redazione 12/2/2021

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali ⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della ELEY s.r.l. ubicato in Via Di Vittorio n.11, Comune di Granarolo dell'Emilia (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali, domestiche e acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Granarolo dell'Emilia (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali, domestiche e acque meteoriche di dilavamento”.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Granarolo dell'Emilia, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 73422 del 1/9/2020, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 21190 del 1/12/2020. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata da ELEY s.r.l. al SUAP Terre di Pianura in data 8/6/2020.

Pratica Sinadoc 18117/2020

Documento redatto in data 12/2/2021



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Città Metropolitana di Bologna
AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

PRATICA 2020/AUA/2

Da citare nella risposta Capo Fila Prot. n. 9370 del 10/06/2020

(Rif. SUAP Unione Terre di Pianura Prot. n. 8750 del 09/06/2020)

Spett.le

SUAP TERRE DI PIANURA

Via San Donato n. 197

40057 Granarolo dell'Emilia (BO)

suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

OGGETTO: PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013 RELATIVA ALL'IMPIANTO PRODUTTIVO SITO IN GRANAROLO DELL'EMILIA, VIA DI VITTORIO N. 11 PRESSO CUI ESERCITA LA PROPRIA ATTIVITA' LA DITTA ELEY S.R.L. - NULLA OSTA AUTORIZZATIVO

Vista la domanda inviata dallo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione Terre di Pianura alla PEC del Comune di Granarolo dell'Emilia (BO) con nota P.G. n. 8750 del 09/06/2020, registrata al Ns. Prot. N. 9370 del 10/06/2020, con la quale si richiede l'Autorizzazione Unica Ambientale per matrice scarichi, aria e rumore, relativa all'impianto produttivo di cui all'oggetto;

Visto che il Comune di Granarolo dell'Emilia (BO) è tenuto ad esprimersi in merito agli endoprocedimenti di seguito descritti:

- rilascio dell'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- PARERE a seguito di richiesta di rilascio dell'autorizzazione per emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- COMUNICAZIONE o NULLA OSTA di cui all'art. 8, commi 4 e 6, della Legge 447/1995;

Dato atto che compete al SUAP la verifica della correttezza formale della documentazione ricevuta prima del rilascio al gestore del titolo autorizzativo finale di AUA;

Richiamata la nota prot. n. 9819 del 17/06/2020 con la quale la Scrivente Amministrazione Comunale ha richiesto fra le altre, l'attestazione del versamento di Euro 58,00 a favore del Comune di Granarolo dell'Emilia per i diritti di segreteria;

Con la presente si trasmette il parere di cui all'oggetto per quanto di competenza, e si richiede comunicazione di verifica dei pagamenti se ed in quanto dovuti all'Ente.

Da un punto di vista tecnico si specifica che:



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Città Metropolitana di Bologna
AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

- ai fini **della matrice rumore** non sussiste alcuna motivazione ostativa al rilascio dell'AUA in considerazione di quanto espresso da ARPAE – Servizio Territoriale - Distretto Urbano nel proprio parere prot. n. 107874/2020 del 27/07/2020 acquisito alla PEC del Comune in data 27/07/2020 e registrato al prot. n. 12582 (parte integrante del presente atto);
- ai fini della **matrice acqua** non sussiste alcuna motivazione ostativa al rilascio dell'AUA in considerazione di quanto espresso da Hera nel proprio parere favorevole condizionato con prot. 69612 del 13/08/2020, trasmesso dal SUAP ed a acquisito alla PEC del Comune con prot. 13819 del 13/08/2020 (parte integrante del presente atto).

E' fatto obbligo di rispettare quanto impartito da Hera nel parere sopraccitato, i criteri tecnici per lo scarico riportati nel "*Regolamento del Servizio Idrico Integrato*", e le seguenti ulteriori prescrizioni:

- a) comunicare all'autorità competente qualsiasi modifica dell'attività o dell'impianto e, salvo quanto previsto dal comma 3, art. 6 del D.P.R. 59/2013, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, procedere con l'esecuzione della modifica. L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione unica ambientale in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione;
- b) presentare una domanda di autorizzazione unica ambientale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 59/2013 per modifica sostanziale da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente;
- c) garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti;
- d) adottare tutte le misure atte ad evitare/contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo/deposito/stoccaggio di materie prime, di prodotti o scarti, in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla D.G.R. n. 286/2005;
- e) raccogliere i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività produttiva in area dotata di copertura e/o vasca di contenimento e conferirli a ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore;
- f) vuotare periodicamente le fosse Imhoff o Biologiche, e smaltire i materiali secondo la vigente normativa in materia di rifiuti. Dell'avvenuto smaltimento dovrà essere conservata idonea documentazione a disposizione degli Enti di controllo;
- g) garantire che i pozzetti di ispezione e prelievo siano opportunamente indicati con segnaletica visibile, che consentano il prelievo delle acque e garantiscano, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso e apertura da parte del personale addetto al controllo.



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Città Metropolitana di Bologna
AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

A V V E R T E

Che i soggetti incaricati del controllo sono autorizzati ai sensi degli art. 128 e 129 del D.Lgs 152/2006 e dell'art. 59 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

Che il presente nulla osta autorizzativo sarà revocato in caso di superamento dei limiti di accettabilità di cui alle vigenti norme o di mancata ottemperanza alle prescrizioni più sopra indicate, nei tempi e con le modalità prescritte ed in ogni altro caso stabilito dalla legge.

Che la acque reflue e rifiuti non oggetto del presente nulla osta autorizzativo devono essere gestiti secondo la normativa di settore e devono essere debitamente autorizzati dalle rispettive Autorità competenti.

Che il presente nulla osta autorizzativo è riferito esclusivamente allo scarico di cui alla domanda richiamata in premessa come individuato nella planimetria agli atti al prot. n. 9370 del 10/06/2020 (trasmessa con comunicazione prot. n. 8868 del 09/06/2020 del SUAP TdP), per cui eventuali altri scarichi provenienti da diverse lavorazioni, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere autorizzati separatamente previa apposita domanda di autorizzazione debitamente corredata degli allegati previsti.

Che resta salva la facoltà da parte degli Organi Comunali di fare effettuare all'interno dell'insediamento le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

Che entro il 31 Gennaio di ogni anno, conformemente a quanto previsto dal REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, i titolari di scarichi di ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, sono tenuti a denunciare gli elementi necessari per la determinazione delle tariffe secondo quanto previsto dall'art. 20 del D.P.G.R. 49/2006, facendo uso dell'apposito modello riportato nell'allegato 6 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente nulla osta autorizzativo determinerà l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 133,134,135 e 136 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i..

Il presente nulla osta autorizzativo, quale endoprocedimento, avrà validità di quindici anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale. Almeno sei mesi prima della scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo. Lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, fino alla adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda è stata tempestivamente presentata, fatte salve eventuali modifiche che intervengano



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Città Metropolitana di Bologna
AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

successivamente a disciplinare in maniera diversa la presente materia.

Che la presente nulla osta non esime la proprietà o il titolare dell'attività dall'essere in possesso di ulteriori atti di autorizzazione comunque imposti da leggi o regolamenti.

Tanto si trasmette per quanto di propria competenza, chiedendo che lo Sportello Unico Attività Produttive dia immediato riscontro allo scrivente Ufficio del provvedimento SUAP di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto.

IL RESPONSABILE DI AREA
Ing. Irene Evangelisti ¹

ALLEGATI

- PARERE HERA SPA
- Elaborato grafico: Tav. n. 1 del 29/01/2020;

¹ Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice di Amministrazione Digitale

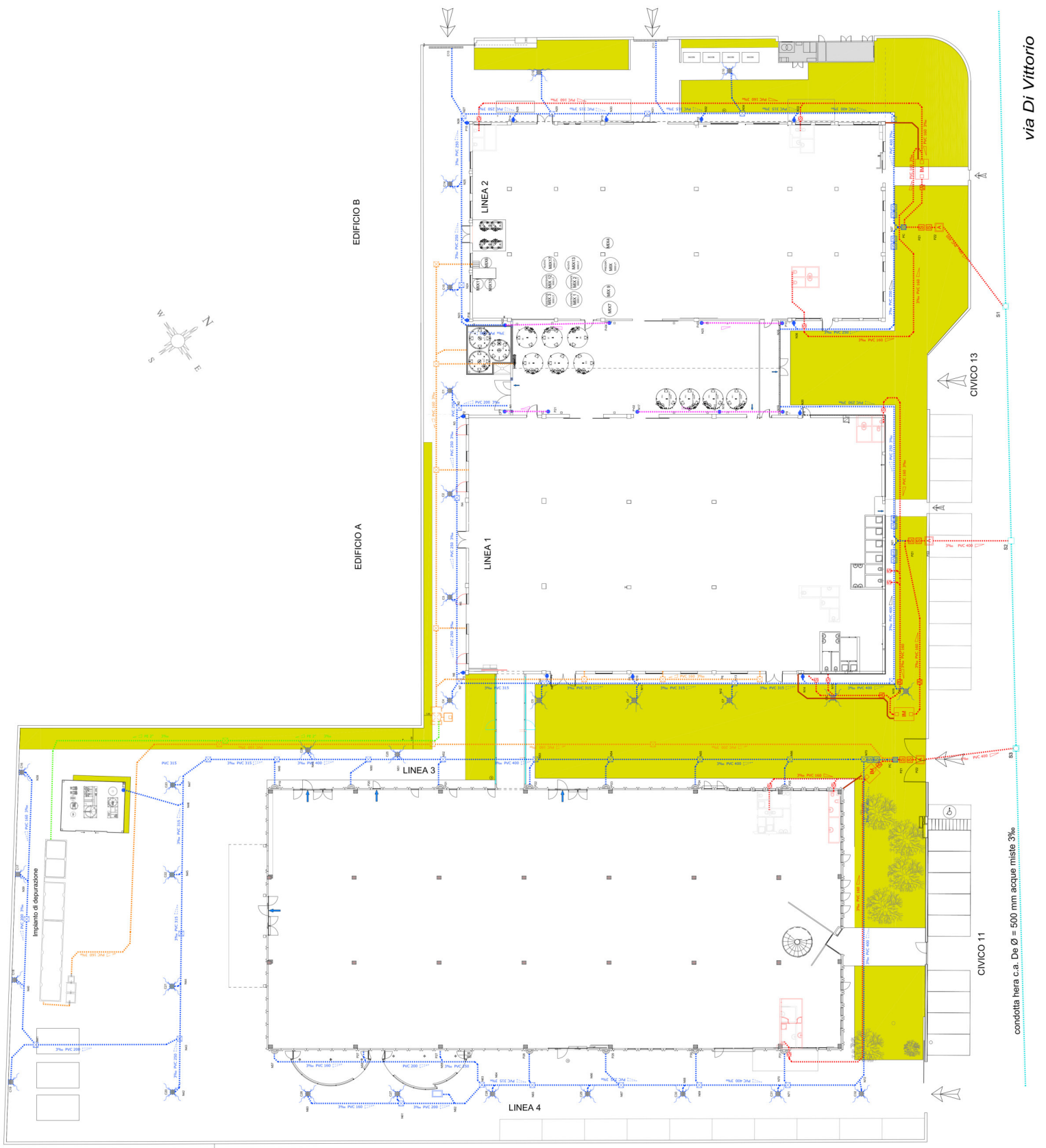
PROGETTO DI IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE
ACQUE REFLUE A SERVIZIO DI CARRAMPONI
E CANTIERI DI LAVORO PER LA REALIZZAZIONE
DELLA LINEA DI AERAZIONE A TETTO
VINCENZO LOC. CADRIANO AI CIVICI 11, 12 E 15

FOGNATURE



STUDIO DI GEOLOGIA Dr. Maurizio Zamboni
Via S. Maria Maddalena, 10
41012 CARPI (MO) - Tel. 059/5300000
E-mail: studio@studiogeologia.it

- LEGENDA**
- ACQUE BIANCHE PVC NUOVA REALIZZAZIONE
 - ACQUE NERE PVC NUOVA REALIZZAZIONE
 - LINEE CONSERVATE SOTTO TETTO
 - ACQUE INDUSTRIALI PVC NUOVA REALIZZAZIONE
 - ACQUE INDUSTRIALI PER NUOVA REALIZZAZIONE
 - LINEA DI AERAZIONE A TETTO
 - CONDOTTA NERA
 - PROGETTO DI RACCORDO
 - PROGETTO DI CAMBIO/INTELLING
 - CANTIERA ACQUE BIANCHE IN GIORNA SPEDIZIONE DI AGO
 - PROGETTO CON SPORTE PRENDE Ø = 125 mm
 - PROGETTO CON SPORTE PRENDE
 - DIREZIONE GLOBALE DI SCORRIMENTO DI REFLUA
 - PIUVIALE CON PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE AL PIEDI
 - FOSSE IMPIANTI
 - PROGETTO FINALE CON SPORTE PRENDE
 - PROGETTO FINALE CON VALVOLA ANTIRIFLUSSO
 - STAZIONE DI SOLENNAMENTO LINEA ACQUE INDUSTRIALI
 - LOCALE BAGNO PRIMO SOTTERRANEO
 - LOCALE BAGNO PRIMO TERZA
 - LOCALE BAGNO PRIMO PRIMO
 - QUOTA RILIEVO
 - QUOTA SCORRIMENTO DA PIANO STRADA
 - QUOTA SCORRIMENTO SPERIMENTAZIONE A 1.00
 - QUOTA DI INNESSIONE IN FOGNATURA PUBBLICA
 - NUOVO INNESTO IN FOGNATURA PUBBLICA
 - BOTTOLA IN GIORNA SPEDIZIONE Ø = 400 mm
 - BOTTOLA IN GIORNA SPEDIZIONE Ø = 400 mm
 - ALLACCI ESISTENTI CIECO IN FOGNATURA PUBBLICA
 - VALVOLA ANTIRIFLUSSO LINEA ACQUE NERE
 - SPORTE PRENDE LUNGO RETE ACQUE BIANCHE Ø = 250/400 mm



condotta hera c.a. Øs Ø = 500 mm acque miste 3%

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 01 settembre 2020
Prot. n. 73422

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/sl

ns. rif. Hera spa Data prot.: **09/06/2020** Num. prot.: **0048845**
PA&S 55/2020

Spett.li
TERRE di PIANURA
UNIONE dei COMUNI
Sportello Unico Attività Produttive
Via San Donato n.199
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA BO
PEC: suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

**ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.
**Ditta richiedente: "ELEY SRL"- sita in via Di Vittorio n°11 e 13 - Comune di
Granarolo dell'Emilia Loc. Cadriano (BO).**
Suap Terre di Pianura riferimento 8750/ 2020 del 09 giugno 2020
Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarichi in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Sig. Laganà Luca codice fiscale LGNLCU72B27A944I in qualità di legale rappresentante della Ditta **"ELEY SRL"** codice fiscale / p. IVA 02084561204 con sede anche operativa in via Di Vittorio 11 e 13 - Comune di Granarolo dell'Emilia loc. Cadriano, inerente all'insediamento esercente l'attività di produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici per il settore professionale.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di autorizzazione allo scarico;

- ✓ verificato dalla documentazione agli atti che lo scarico denominato S1, raccoglie i reflui dei locali del civico 13, costituiti dalle acque meteoriche di dilavamento non contaminate provenienti dai pluviali e dalle caditoie esterne che si miscelano ai reflui domestici dei bagni e dei servizi previo trattamento con fossa Imhoff;
- ✓ verificato che lo scarico denominato S2, raccoglie anch'esso i reflui del civico 13, situati però nell'ala opposta e costituiti anch'essi dalle acque meteoriche di dilavamento non contaminate provenienti dai pluviali e dalle caditoie esterne che si miscelano ai reflui domestici dei bagni e dei servizi previo trattamento con fossa Imhoff;
- ✓ verificato che lo scarico denominato S3, raccoglie i reflui dei locali del civico 11, costituiti dalle acque meteoriche di dilavamento non contaminate provenienti dai pluviali, dalla condensa dei sistemi di aerazione del tetto e dalle caditoie esterne, che si miscelano ai reflui domestici dei bagni e dei servizi previo trattamento con fossa Imhoff e in più anche dalle acque reflue industriali;
- ✓ tali reflui industriali sono originati dal lavaggio dei macchinari di produzione installati al civico 13 (miscelatori, cisterne e linee di confezionamento), nonché dal lavaggio dei relativi locali e sono trattate con depuratore biologico a fanghi attivi;
- ✓ il processo biologico depurativo prevede un sistema di pretrattamento e consta delle seguenti fasi:
 - stoccaggio in vasca interrata dei suddetti reflui
 - processo di evaporazione sottovuoto
 - stoccaggio del concentrato da smaltire come rifiuto
 - stoccaggio del distillato con strippaggio e invio all'ossidazione biologica
 - sezione di ossidazione biologica a fanghi attivi

- rilancio dell'acqua trattata previo affinamento su filtro a carboni attivi
- ✓ i suddetti scarichi S1, S2 e S3, recapitano nella fognatura comunale mista di via Di Vittorio per afferire al depuratore di Bologna - IDAR;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
 - **le acque reflue domestiche (servizi igienici) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **le acque meteoriche non contaminate provenienti dal dilavamento dei pluviali, dalla condensa dall'aerazione del tetto e delle caditoie delle aree esterne;**
 - **le acque reflue industriali dal lavaggio delle apparecchiature e dei locali;**
- **le acque reflue industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di intercettazione, ecc.;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo sulle condotte di acque reflue industriali dovranno consentire:**
 - **il posizionamento del campionatore automatico;**
 - **il prelievo delle acque per caduta;**
 - **dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;**
 - **garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.**
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);

- adozione di tutte le misure atte a evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto ELEY S.r.l.

comune di Granarolo dell'Emilia - via Di Vittorio n° 11

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici per il settore professionale svolta dalla società ELEY Srl nello stabilimento in comune di Granarolo dell'Emilia, via Di Vittorio n° 11, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società ELEY Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: MISCELAZIONE A FREDDO

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Altezza minima	9.20 m
Durata massima	1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³

In occasione della messa regime del punto di emissione E1 dovrà essere effettuata, a cura del Gestore di stabilimento, la ricerca analitica una tantum degli inquinanti: Ammoniaca, Sostanze alcaline e Composti inorganici del cloro.

Qualora le analisi effettuate rilevassero concentrazioni significative per questi inquinanti, questa ARPAE AACM provvederà a stabilire limiti massimi di concentrazione ammessa.

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: MISCELAZIONE A CALDO

Portata massima	15000 Nm ³ /h
Altezza minima	9.20 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

L'impianto di filtrazione dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

In occasione della messa regime del punto di emissione E2 dovrà essere effettuata, a cura del Gestore di stabilimento, la ricerca analitica una tantum degli inquinanti: Ammoniaca, Sostanze alcaline e Composti inorganici del cloro.

Qualora le analisi effettuate rilevassero concentrazioni significative per questi inquinanti, questa ARPAE AACM provvederà a stabilire limiti massimi di concentrazione ammessa.

EMISSIONI A – B

PROVENIENZA: CAPPE LABORATORI

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi del comma 1, art 272 del DLgs n°152/06 in quanto elencato nella parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06 lettera jj).

EMISSIONI C - D

PROVENIENZA: GENERATORI DI CALORE AD USO CIVILE

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

EMISSIONI E – F – G – H – I – L - M

PROVENIENZA: RICAMBI ARIA

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2017 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- UNI EN 1911-1, 2, 3; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl;
- Metodo contenuto nella norma UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 7401 o UNI 10263:1993 + NIOSH 7401 per la determinazione delle sostanze alcaline;
- Metodo UNICHIM 632:1984 o ISO 21877:2019 per la determinazione dell'ammoniaca;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7

diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della

misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione $\pm$ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dei punti di emissione E1 ed E2 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli stessi punti di emissione e comunque non oltre il 30/11/2021 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. In occasione della messa a regime dei punti di emissione E1 ed E2 dovrà essere effettuata, a cura del Gestore di stabilimento, la ricerca analitica su un campione degli inquinanti: Ammoniaca, Sostanze alcaline e Composti inorganici del cloro. Entro la stessa data la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. Nelle aree denominate "camere calde" le materie prime dovranno essere stoccate nei loro imballaggi originali e sigillati.
5. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152

del 3 aprile 2006 - parte quinta.

6. La società ELEY Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E1 ed E2.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

7. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta ELEY Srl, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
8. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata da ELEY s.r.l. al SUAP Terre di Pianura in data 8/6/2020.

Pratica Sinadoc 18117/2020

Documento redatto in data 12/2/2021

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della ELEY s.r.l. ubicato in Via Di Vittorio n.11, Comune di Granarolo dell'Emilia (BO).

ALLEGATO C

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Granarolo dell'Emilia prot. 21190 del 1/21/2020 agli atti di Arpae prot. 174384 del 1/12/2020;
2. visto il parere favorevole espresso da Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 107874 del 27/7/2020;

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
3. Le prescrizioni contenute nell'allegato parere del Servizio Territoriale di Arpae.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata da ELEY s.r.l. al SUAP Terre di Pianura in data 8/6/2020, con particolare riferimento alla Valutazione Previsionale di impatto Acustico allegata all'istanza, datata 12/2/2020.

Pratica Sinadoc 18117/2020

Documento redatto in data 12/2/2021

SINADOC n. 19868/2020
Bologna, 24/07/2020

Suap Unione dei Comuni Terre di Pianura
suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

Arpae A.A.C.M.
Unità AUA - c.a. Pier Luigi Bernardi
aoobo@cert.arpa.emr.it

p.c. Comune di Granarolo dell'Emilia
Servizio Ambiente
comune.granarolodellemilia@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale – Ditta ELEY S.R.L. per l'impianto sito in
GRANAROLO DELL'EMILIA Via DI VITTORIO N. 11
Procedimento ai sensi del DPR n° 59 del 13 marzo 2013, Prot. interno SUAP 8750/2020
Richiesta di contributo tecnico in merito alla componente acustica.

In merito alla richiesta in oggetto pratica SINADOC 18117/2020 , presa visione della documentazione di impatto acustico presentata, a firma di tecnico competente in acustica, si esprimono le seguenti considerazioni.

L'area dell'azienda ricade in classe V.

La ditta svolge attività di produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici per il settore professionale e le attività si articolano in più fasi di lavoro:

- realizzazione della formulazione a partire dalle materie prime
- stoccaggio del formulato
- confezionamento e deposito materiale

L'ampliamento dell'insediamento è finalizzato a realizzare 2 ulteriori edifici industriali ubicati in via Di Vittorio n. 13/A e n. 13/B che verranno collegati alla sede esistente in via Di Vittorio n. 11.

La ditta opera in periodo diurno ma una delle sorgenti di rumore, denominata S1, può funzionare anche in periodo notturno; per tale motivo è stata effettuata la verifica del rispetto dei valori limite sia per il tempo di riferimento diurno sia per quello notturno.

Nella relazione si evidenzia che non si è ritenuto necessario verificare il rispetto dei valori limite assoluti di immissione propri delle zone limitrofe (classe III appartenente al Comune di Bologna) per l'assenza di ricettori abitativi posizionati in vicinanza dei confini aziendali. Inoltre i tecnici hanno ritenuto che non è risultato necessario procedere alla verifica del rispetto dei limiti differenziali di immissione in quanto non sono presenti, nelle immediate vicinanze delle aree di pertinenza aziendale, ricettori abitativi.

E' stata quindi svolta la valutazione previsionale di impatto acustico al fine di stabilire il rispetto dei limiti assoluti diurni e notturni. Per la determinazione del livello di rumore ambientale post-operam si è

provveduto a caratterizzare ciascuna delle sorgenti sonore ritenute significative ed a determinare il contributo delle stesse mediante l'applicazione di algoritmi di calcolo presso le postazioni di verifica in corrispondenza del confine dell'area di pertinenza aziendale.

Sono state individuate n. 5 postazioni di misura distribuite lungo i confini aziendali, considerate rappresentative ai fini della valutazione di impatto acustico. Per ciascuna è stato misurato, in giornate rappresentative, il livello di rumore residuo diurno e, solo per la postazione P1 (rappresentativa di S1 unica sorgente in funzione in periodo notturno) è stato effettuato un rilievo in periodo notturno. Sono state riportate in allegato i rapporti delle misure effettuate che, per mero errore dell'hardware, riportano date diverse da quanto indicato nella relazione.

Successivamente sono state caratterizzate, tramite dati tecnici e rilievi strumentali, le sorgenti sonore di futura installazione. Poi è stato calcolato il rumore ambientale post-operam sommando al rumore residuo, il contributo delle sorgenti sonore che si prevede di installare.

In base ai dati rilevati, fatto salvo lo stato dei luoghi e le condizioni di esercizio descritti nella documentazione presentata, non risultano superamenti dei limiti di legge.

Si ritiene pertanto che, pur individuando alcune inesattezze, sussistano le condizioni per esprimere parere favorevole condizionato alla seguente prescrizione:

- al termine dei lavori di ampliamento, a seguito dell'entrata a regime dei nuovi impianti tecnologici, dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Comunale una relazione di collaudo acustico, redatta da Tecnico competente, che certifichi il rispetto dei valori limite di immissione assoluti e differenziali; nel caso non siano presenti ambienti abitativi interessati dal rumore dell'attività sarà sufficiente dichiarare, dal parte del Tecnico Competente, tale condizione.

La presente istruttoria tecnica è stata curata da Cesare Govoni al quale ci si potrà rivolgere per avere eventuali ulteriori informazioni

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO
(Dott.ssa Paola Silingardi)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.